

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI A SEGUITO DI  
ATTI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE**  
*approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 20.12.2010*

**“Art. 1 Ambito d’applicazione e modalità**

1.1. Il contribuente in caso di atti di accertamento e liquidazione dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell’atto, con l’applicazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di presentazione dell’istanza

1.2. Il contribuente che ricorre contro gli atti di accertamento e liquidazione dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere, in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività della sentenza, con l’applicazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di presentazione dell’istanza

1.3. Il numero massimo delle rate, che dovranno essere di uguale importo, è stabilito in rapporto all’entità del debito come dal seguente prospetto:

DA	A	Numero rate mensili
€ 150,00	€ 300,00	2 rate
€ 301,00	€ 600,00	4 rate
€ 601,00	€ 1.500,00	8 rate
€ 1.501,00	oltre	12 rate

1.4. Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell’atto o in caso di ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività della sentenza e la relativa ricevuta dovrà essere allegata all’istanza di richiesta della rateizzazione.

1.5. Con la presentazione dell’apposita istanza e con il versamento della prima rata, il piano di rateizzazione si intende concesso.

1.6. I versamenti delle ulteriori rate dovranno essere effettuati mensilmente entro l’ultimo giorno del mese, a partire dal mese successivo a quello della presentazione dell’istanza.

1.3. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini previsti comporta la decadenza dal piano di rateizzazione e dai relativi benefici

**Art. 2 Entrata in vigore del presente regolamento**

2.1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data della sua approvazione.”

